

N. 5539/2024 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott.
Luca Fuzio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 5539/2024 avente ad
oggetto “Opposizione a precetto (art. 615 1° c. c.p.c.) promossa

da

• **FRANCESCO** (C.F. _____) nato _____
a _____

• **MARIA GIUSEPPINA** (C.F. _____)
nata a _____

1

rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Spinelli del Foro di Lodi, ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Lodi, corso Vittorio
Emanuele II n. 12

ATTORI

contro

SPV S.R.L. (C.F. _____) in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in _____

e per essa **Credit Servicing S.p.A.** (C.F. _____) in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in _____



rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Crivellari del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma, via della Tecnica n. 177

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parti attrici Francesco e Maria Giuseppina: “*Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Bergamo contrariis reiectis, così giudicare:*
In via preliminare:

- *Accertare la carenza di legittimazione attiva di SPV S.r.l. e per essa Credit Servicing S.p.A. in assenza della prova della titolarità del credito*

Nel merito:

- 1. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e comunque l'insussistenza del diritto di SPV S.r.l. e per essa di Credit Servicing S.p.A. di procedere e/o iniziare l'esecuzione forzata contro Francesco e Maria Giuseppina;*
- 2. previo accertamento della nullità integrale delle fideiussioni rilasciate da Francesco e Maria Giuseppina essendo state le stesse prestate su un modello predisposto dalla Banca conforme allo schema ABI censurato per violazione della normativa antitrust, dichiarare che Francesco e Maria Giuseppina nulla devono a SPV S.r.l. e per essa a Credit Servicing S.p.A. dell'importo di € 184.473,76 né di altro minor o maggiore importo;*
- 3. accertare la qualifica di “consumatore” degli odierni opposenti, nonché accertare che le clausole n. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione prodotti sono vessatorie e di conseguenza dichiarare la nullità degli interi contratti e la decadenza di SPV S.r.l. e per essa Credit Servicing S.p.A. quali cessionarie della Banca Popolare di Bergamo S.p.a. ex art. 1957 c.c. per non aver proposto le istanze contro il debitore principale nel termine di legge e di conseguenza dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia e illegittimità dell'atto di precetto notificato il 17.09.2024;*
- 4. dichiarare l'insussistenza del credito azionato da SPV S.r.l. e per essa Credit Servicing S.p.A., per inefficacia delle fideiussioni rilasciate da Francesco e Maria Giuseppina per i motivi di cui in premessa e di conseguenza dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia e illegittimità dell'atto di precetto opposto;*
- 5. in ogni caso dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento della signora Maria Giuseppina nei confronti di SPV S.r.l. e per essa Credit Servicing S.p.A., per avvenuto integrale pagamento dell'importo dovuto.*
- 6. Con vittoria di spese e di onorari di causa”*



Parte convenuta SPV S.r.l. – Credit Servicing S.p.A.:

“*Voglia l’Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,*

1. *Preso atto della rinuncia del precetto nei confronti della Sig.ra dichiarare nei confronti della stessa la cessazione della materia del contendere con esonero dal pagamento delle spese di lite per i motivi meglio rappresentati nella comparsa di costituzione e risposta.*

2. *In via preliminare, rigettare l’ex adverso richiesta di sospensione dell’efficacia del titolo e del precetto nei confronti del Sig. non sussistendone i presupposti di legge.*

3. *In via preliminare, dichiarare l’inammissibilità della presente opposizione per i motivi di cui al punto II della comparsa di costituzione e risposta.*

4. *In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di spv srl in ordine ai fatti e atti avvenuti antecedenti all’operazione di cessione.*

5. *In via subordinata, nel merito, rigettare la presente opposizione perché infondata in fatto e in diritto nonché priva di qualsivoglia fondamento probatorio.*

6. *Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali .*

7. *Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori e con atto di citazione depositato in data 4.10.2024 hanno convenuto in giudizio SPV S.r.l per sentire dichiarare l’insussistenza del diritto di quest’ultima di procedere esecutivamente nei loro confronti, preannunciato con l’atto di precetto datato 9.9.2024 e notificato il 17.09.2024 loro notificato, quali fideiussori, da

SPV S.r.l. per l’importo di euro 184.473,76. Nello specifico gli opposenti, dopo aver rilevato che il titolo esecutivo alla base del precetto è il decreto ingiuntivo n. 4649/2016 emesso in data 18.10.2016 dal Tribunale di Bergamo nei confronti di Artedil S.r.l. e di loro medesimi a favore della Banca Popolare di Bergamo S.p.A. per l’importo complessivo di € 181.031,86, hanno eccepito in primo luogo la nullità delle fideiussioni prestate in quanto contenenti clausole applicate in modo uniforme, prestate su un modello predisposto dalla Banca conforme allo schema dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), dichiarato nullo con provvedimento del 2005 della Banca d’Italia per violazione della normativa antitrust, con conseguente invalidità, ex art. 1419 c.c., dell’intero contratto. Hanno poi



eccepito l'intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria per non avere l'originaria creditrice, Banca Popolare di Bergamo S.p.A., agito nei confronti della debitrice principale (Artedil S.r.l.) nel termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Ancora, gli opposenti hanno dedotto la loro qualifica di consumatori, invocando pertanto a loro vantaggio la tutela consumeristica. I sig. e hanno altresì eccepito la carenza di legittimazione in executivis di SPV S.r.l., e per essa Credit Servicing S.p.A., per difetto di prova della titolarità del credito. Infine, hanno rilevato che il precetto azionato non terrebbe conto della quietanza liberatoria rilasciata da Ubi Banca alla signora Maria Giuseppina e dell'espropriazione immobiliare n. 57/2017 R.G.E. già azionata nei confronti del signor Francesco e nella quale è intervenuta SPV S.r.l..

Gli opposenti hanno pertanto chiesto di sospendere l'efficacia e l'esecutorietà del titolo e del precetto notificato in data 17.09.2024 e, nel merito, di dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia e illegittimità dell'atto di precetto opposto.

Con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 22.11.2024 si è costituita nel presente giudizio SPV S.r.l. – e per essa la Credit Servicing S.p.A. - che, oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'opposizione avendo la stessa ad oggetto contestazioni relative al merito oggetto del decreto ingiuntivo, nonché la propria carenza di legittimazione passiva essendo state mosse censure al titolo emesso nei confronti della cedente, ha chiesto in ogni caso il rigetto del merito dell'opposizione. Ha, al contempo, dichiarato esplicitamente di rinunciare all'atto di precetto nei confronti della sig. Maria Giuseppina preso atto della lettera di liberazione redatta dalla banca cedente nei suoi confronti.

A seguito dell'udienza del 3.12.2024 (fissata per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione e nel corso della quale le parti si sono riportate alle istanze avanzate coi rispettivi atti), il Giudice, con ordinanza del 4.02.2025 a scioglimento della riserva assunta in udienza, non ravvisando la sussistenza



del requisito del *fumus boni iuris* di fondatezza dell'opposizione a precetto, rigettava l'istanza di sospensione proposta da Francesco e - constatando l'intervenuta rinuncia da parte dell'opposta all'atto di precetto nei confronti di Maria Giuseppina - dichiarava la cessazione della materia del contendere nei confronti di quest'ultima. Il Giudice assegnava termine alle parti per l'introduzione del giudizio di merito e rinviava la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.

La causa è stata istruita con le udienze del 4.02.2025, nella quale sono stati concessi ai procuratori delle parti i termini richiesti ex art. 189 c.p.c. e del 20.02.2025, dove gli opposenti hanno chiesto di modificare le proprie conclusioni e di dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti della signora Maria Giuseppina con compensazione delle spese di lite; richiesta a cui controparte si è opposta eccependone la tardività. A seguito di tale udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre in primo luogo prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere (peraltro già rilevata con ordinanza del 04.02.205) con riferimento all'opposizione incardinata dalla signora Maria Giuseppina, essendo venuto meno il presupposto della procedura stessa, ovvero sia l'atto di precetto di cui è stata chiesta prima la sospensione e poi l'accertamento della relativa nullità, illegittimità ed inefficacia.

Invero, *ad abundantiam*, si ricorda che SPV S.r.l. ha reiteramente dichiarato di rinunciare all'atto di precetto nei confronti della avendo la cessionaria preso cognizione dell'intervenuta liberazione della medesima da parte della banca cedente.

Da ciò consegue che devono essere esaminate nel merito le sole domande proposte da Francesco.

Occorre, *in primis*, esaminare l'eccezione avanzata da Francesco in relazione all'asserita carenza di legittimazione attiva della precettante.



Tale censura appare infondata alla luce dell'ampia documentazione prodotta in atti dalla SPV S.r.l., a riprova dell'intervenuta cessione del credito.

In particolare, l'odierna opposta, costituendosi, ha prodotto: la Gazzetta Ufficiale n. 86/2018 (doc. 4) nella quale è riportato l'avviso di cessione dei crediti; l'elenco dei crediti ceduti estratti dal link https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni_UBI-Banca.aspx citato nella suddetta Gazzetta (doc. 13), dal quale risulta anche quello azionato nei confronti dei signori la dichiarazione di cessione della cedente con indicazioni dei numeri di gruppo, identificativi dei crediti in sofferenza oggetto della cessione (doc. 14): tale atto assume rilevanza peculiare provenendo dalla cedente, ovverosia dall'unico soggetto effettivamente titolare dell'interesse ad eccepire l'eventuale inesistenza della cessione; il decreto ingiuntivo n. 4649/2016 (doc. 6), la disponibilità del quale depone ulteriormente ed univocamente per l'effettività della cessione. Peraltro, nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86/2018 l'indicazione dell'oggetto della cessione è data con riferimento a specifiche e peculiari caratteristiche, tutte riscontrabili con riguardo al credito azionato: nel dettaglio, la cessione riguarda *“tutti i crediti...derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 ed il 2017 i cui debiti sono classificati a sofferenza...”*, e tale è il credito azionato nei confronti dei signori in quanto derivante da un contratto di conto corrente acceso nel 1988 e da un contratto di finanziamento concesso nel 2007 e in condizione di sofferenza (oggetto di decreto ingiuntivo rimasto insoluto).

Infine, nel medesimo avviso è indicato anche il sito internet nel quale consultare l'elenco delle posizioni acquisite e in cui con riferimento a ciascun debitore ceduto sono indicati i codici identificativi del rapporto ceduto e della linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e



numero del rapporto): tra questi crediti risulta anche quello oggetto della presente opposizione.

Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a SPV S.r.l. deve essere rigettata in quanto infondata.

Va respinta, contestualmente, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'odierna opposta, con riguardo all'avere gli opposenti sollevato questioni relative al titolo originario del quale SPV S.r.l. non era parte, essendo divenuta tale solo successivamente alla cessione del credito.

Sotto tale profilo, occorre infatti rilevare che la legittimazione passiva di SPV S.r.l. sussiste per il solo fatto di avere la stessa portato ad esecuzione, con il relativo precetto, il titolo predetto.

Invero, una volta assolto l'onere probatorio circa l'effettiva cessione del credito vantato dall'odierna opposta, *nulla quaestio* rimane circa un'eventuale carenza di legittimazione passiva della medesima, la quale è evidentemente titolare del rapporto sostanziale e processuale di cui si discute.

SPV S.r.l. ha poi eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, atteso che le contestazioni avverse sono rivolte al merito del titolo esecutivo, trattandosi di titolo di natura giudiziale consistente nel decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo per sopravvenuta estinzione dell'opposizione al medesimo successivamente incardinata.

Tale censura appare meritevole di accoglimento.

Gli eccepiti profili relativi alla nullità delle fideiussioni, prestate a favore della Banca Popolare di Bergamo S.p.a. dai signori — e alla decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. attengono infatti specificamente a fatti antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo alla base del precetto opposto, e quindi a fatti relativi alla formazione del titolo giudiziale, che andavano tempestivamente sollevati con i mezzi di impugnazione ritualmente previsti dal codice.



È noto, invero, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame (cfr., *ex multis*, Cass. n. 3277 del 2015).

In altre parole, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione [ex art. 645 e/o 650 c.p.c.](#)), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.

Ebbene, venendo all'esame del merito dell'odierna opposizione - premesso che non risulta eccepita la giuridica inesistenza del titolo (nella specie, costituito dal decreto ingiuntivo n. 4649/2016 emesso in data 18.10.2016 dal Tribunale di Bergamo) - non può che ritenersi che sia riservato alla competenza esclusiva del giudice che conosce dell'opposizione a decreto ingiuntivo (opposizione che nel caso *de quo* si è estinta poiché non è stata coltivata dalle parti) lo scrutinio tanto dei motivi di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, quanto delle ragioni di infondatezza del relativo credito e dei molteplici profili fattuali che attengono alle vicende negoziali sottese al titolo giudiziale posto a fondamento dell'azione esecutiva minacciata con il precetto opposto.



Ne consegue che l'opposizione, per le ragioni appena esposte, deve dichiararsi inammissibile.

Quanto, infine, all'eccepita qualifica di consumatore in capo ai garanti, occorre, in primo luogo, evidenziare che la stessa è del tutto insussistente in capo al signor Francesco, che rivestiva all'epoca del rilascio delle fideiussioni l'incarico di legale rappresentante della debitrice principale.

Tale circostanza è di per sé assorbente per escludere l'applicabilità al medesimo della disciplina di favore consumeristica.

Quanto alla signora Maria Giuseppina, come detto, la già rilevata cessazione della materia del contendere rende superflua ogni valutazione sul punto; in ogni caso appare decisiva la circostanza che i signori –

hanno a suo tempo proposto opposizione al decreto ingiuntivo, non coltivandola, e che il termine per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. può essere concesso solo ove alcuna opposizione sia mai stata formulata, e non quando la stessa è già stata proposta, a meno che l'interessato non deduca di avere appreso solo successivamente e per causa a sé non imputabile la predetta qualifica di consumatore.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, i motivi sollevati con il ricorso in opposizione promosso da Francesco devono essere tutti rigettati in quanto infondati.

Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto Francesco come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia (scaglione da € 52.001 a € 260.000). Per la quantificazione del relativo importo di ritiene di applicare un lieve aumento, che tenga conto dell'attività in concreto espletata, sui parametri medi dei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e liquidando altresì le spese della precedente fase cautelare prevedendo un lieve aumento sul parametro medio dei procedimenti cautelari per la fase di istruttoria/trattazione.



Va invece dichiarata la compensazione integrale delle spese tra l'attrice Maria Giuseppina e la società convenuta, attesa la rinuncia al precetto opposto da parte di SPV S.r.l. che ha determinato ipso iure la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a precetto introdotto da Francesco e da Maria Giuseppina nei confronti di SPV S.r.l., ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di Maria Giuseppina;
- compensa interamente le spese processuali tra SPV S.r.l. e Giuseppina;
- dichiara inammissibile e in ogni caso rigetta l'opposizione al precetto datato 9.9.2024 e notificato il 17.09.2024, con cui SPV S.r.l. ha intimato ai signori Francesco e Maria Giuseppina, in qualità di fideiussori, di pagare la somma di € 184.473,76;
- condanna Francesco in solido, a rifondere le spese di lite sostenute da SPV S.r.l., liquidate in € 11.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge (€ 2.600 per la fase di studio; € 1.700 per la fase introduttiva; 2.900 per la fase di istruttoria/trattazione ed € 4.300 per la fase decisoria).

Bergamo, 15 luglio 2025

Il Giudice
dott. Luca Fuzio

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.

